

La definizione normativa di **RIFIUTO** in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto TESTO UNICO AMBIENTALE: "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" dove per detentore si intende il soggetto che ce l'ha in carico e decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero. "L'elemento del "disfarsi" resta quindi come presupposto giuridico e come condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto.

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione: il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha infatti riformulato l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito l'espressa abrogazione del D.lgs 22/1997.

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati.

La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata, in particolare, negli articoli da 179 a 182, vengono stabilite quali misure prioritarie le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, cui seguono le attività di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento.

In base a quanto indicato all'art. 184 del D.lgs 152/06, i rifiuti possono essere distinti:

Secondo l'origine in:

- [Rifiuti urbani](#);
- [Rifiuti speciali](#).

Secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- Rifiuti pericolosi;
- Rifiuti non pericolosi.

Con il [DLgs 205/2010](#), che ha modificato la Parte IV del DLgs 152/2006 (il c.d. Codice ambientale), è stato completato il recepimento della Direttiva quadro di settore, la [2008/98/CE](#). Tra le principali novità si sottolinea l'introduzione del principio della "responsabilità estesa del produttore" (peraltro di natura programmatica e, dunque, in attesa di concrete misure di attuazione), della "preparazione per il riutilizzo" di rifiuti, nonché del concetto di "riutilizzo" relativo a prodotti o componenti che non sono rifiuti.

Altro elemento degno di nota è l'adozione delle specifiche definizioni di "recupero" e di "riciclaggio", che, per quanto riguarda in particolare le operazioni di recupero, permettono di superare il riferimento esclusivo all'elenco riportato in allegato C al decreto stesso, che viene definito "non esaustivo". Sotto il profilo gestionale sono state rimodulate molte situazioni operative e, da un punto di vista sanzionatorio, sono state introdotte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate all'utilizzo del Sistris.

Il problema dei rifiuti è correlato alla loro persistenza nell'ambiente, alla quantità in progressivo aumento, all'eterogeneità dei materiali che li compongono e, non ultimo, all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Con il passare del tempo e con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti è nata l'esigenza di regolamentare con strategie, norme e piani i flussi di materiali in uscita dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre case, cercando di prevenirne la produzione e la pericolosità e cercando di gestirli, una volta prodotti, privilegiando il recupero e cercando di minimizzare lo smaltimento.

Per questo motivo la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti deve essere affiancata alla differenziazione, al riciclo dei materiali e al recupero energetico di quelli non ulteriormente valorizzabili. La Comunità Europea ha stabilito attraverso Direttive Quadro (la più recente è la [Direttiva 2008/98/CE](#)) i principi cardine in materia di rifiuti, quali ad esempio la definizione di rifiuto, di recupero e di smaltimento; ha previsto l'obbligo di autorizzazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e quello di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana, incentivando l'applicazione della “gerarchia dei rifiuti”, il rispetto del principio “chi inquina paga” e di responsabilità estesa del produttore. Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente recepite dagli Stati membri con normative nazionali che in Italia, allo stato attuale, sono rappresentate dalla [Parte IV del D.lgs. 152/2006](#) e [ss.mm.ii.](#), comunemente definito testo unico ambientale. La normativa comunitaria indica il seguente ordine di priorità delle azioni da applicarsi nella normativa e politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a. [prevenzione](#);
- b. [preparazione per il riutilizzo](#);
- c. [riciclaggio](#);
- d. recupero di altro tipo, per esempio il [recupero di energia](#);
- e. [smaltimento](#).

Il principio “chi inquina paga” è uno degli elementi fondanti delle politiche comunitarie in materia ambientale, come sancito dall'articolo 174 del trattato delle Comunità Europee. Coloro i quali sono all'origine di fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, di danni causati all'ambiente, devono farsi carico dei costi necessari ad evitare o riparare l'inquinamento o il danno.

I rifiuti sono una pressione ambientale generata all'interno di processi che coinvolgono la “trasformazione di materia”, includendo in questa accezione sia le piccole attività quotidiane svolte da ciascuno sia i processi di trasformazione tipici delle attività industriali. Affrontare la “pressione ambientale rifiuto” vuol dire quindi affrontare un problema complesso sia sul piano tecnico che su quello gestionale.